

# Ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

## Modifica del 25 giugno 2008

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>1</sup> sui pagamenti diretti è modificata come segue:

*Art. 18 cpv. 2 lett. b*

<sup>2</sup> Per il calcolo delle USM ai sensi dell'articolo 3 OTerm sono presi in considerazione:

- b. gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo di cui agli articoli 28, 29 e 29a, nonché il numero medio degli altri animali da reddito detenuti nell'azienda durante i dodici mesi precedenti il giorno di riferimento;

*Art. 20 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le quote applicabili ai diversi tipi di contributo sono graduate in funzione della superficie e del numero degli animali nel modo seguente:

Classe di dimensione	Superficie che dà diritto ai pagamenti diretti	Effettivo di animali che dà diritto ai pagamenti diretti	Riduzione della quota del contributo
1	fino a 40 ha	fino a 55 UBG	0 %
2	oltre 40 ha fino a 70 ha	oltre 55 UBG fino a 100 UBG	25 %
3	oltre 70 ha fino a 100 ha	oltre 100 UBG fino a 145 UBG	50 %
4	oltre 100 ha fino a 130 ha	oltre 145 UBG fino a 190 UBG	75 %
5	oltre 130 ha	oltre 190 UBG	100 %

*Art. 21* Limitazione dei pagamenti diretti per USM

<sup>1</sup> L'importo massimo dei pagamenti diretti per USM è di 70 000 franchi.

<sup>2</sup> Le USM sono calcolate in base all'articolo 18 capoverso 2.

<sup>1</sup> RS 910.13

*Art. 22 cpv. 1*

<sup>1</sup> La somma dei pagamenti diretti è ridotta a partire da un reddito determinante di 80 000 franchi. Il reddito determinante è il reddito imponibile stabilito in base alla legge federale del 14 dicembre 1990<sup>2</sup> sull'imposta federale diretta, dopo deduzione di 50 000 franchi per i gestori coniugati.

*Art. 23 cpv. 1*

<sup>1</sup> La sostanza determinante è calcolata deducendo dalla sostanza imponibile 270 000 franchi per USM e 340 000 franchi per i gestori coniugati.

*Art. 27* Contributi di superficie

<sup>1</sup> Il contributo di superficie ammonta a 1040 franchi all'anno per ettaro.

<sup>2</sup> Un contributo supplementare di 620 franchi all'anno per ettaro è accordato per terreni aperti e colture perenni.

*Art. 28 cpv. 2**Abrogato**Art. 29* Effettivo di animali determinante e diritto ai contributi per animali della specie bovina e bufali

<sup>1</sup> I detentori di animali da reddito hanno diritto ai contributi per animali della specie bovina e bufali:

- a. detenuti nell'azienda tra il 1° maggio dell'anno precedente l'anno di contribuzione e il 30 aprile dello stesso (periodo di riferimento);
- b. trasferiti per l'estivazione entro il periodo di riferimento dall'azienda in aziende d'estivazione, aziende con pascoli comunitari e aziende pastorizie riconosciute in Svizzera;
- c. trasferiti per l'estivazione entro il periodo di riferimento dall'azienda in aziende d'estivazione della zona di confine estera di cui all'articolo 43 della legge del 18 marzo 2005<sup>3</sup> sulle dogane, sempre che:
  1. dopo l'estivazione gli animali siano tornati all'azienda, e
  2. almeno dal 1° gennaio 1999 ogni anno l'azienda trasferisca animali in un'azienda d'estivazione che soddisfa i requisiti di cui al capoverso 5.

<sup>2</sup> Per il calcolo dell'effettivo di animali determinante di cui al capoverso 1, il numero di giorni/animale per categoria di animali viene diviso per il numero di giorni del periodo di riferimento, moltiplicando il risultato per il coefficiente UBG della rispettiva categoria di animali. L'estivazione è computata nella misura di 180 giorni al massimo.

<sup>2</sup> RS 642.11

<sup>3</sup> RS 631.0

<sup>3</sup> Gli effettivi di animali di cui al capoverso 1 lettere a, b, c sono calcolati e documentati separatamente.

<sup>4</sup> L'effettivo di animali determinante per il diritto ai contributi è calcolato in base ai dati della banca dati sul traffico di animali. Sono considerati soltanto i giorni/animale per i quali durante il periodo di riferimento e durante l'estivazione è possibile una chiara classificazione degli animali in base all'ubicazione. Non sono considerati gli animali privi di una notifica della nascita valida.

<sup>5</sup> I Cantoni tengono un elenco delle aziende della zona di confine estera gestite durante il periodo d'estivazione, nelle quali almeno dal 1° gennaio 1999 ogni anno vengono estivati animali della specie bovina provenienti da aziende in Svizzera.

*Art. 29a* Effettivo di animali determinante e diritto ai contributi per equini, pecore, capre, bisonti, lama e alpaca

<sup>1</sup> I detentori di animali da reddito hanno diritto ai contributi per gli equini, le pecore, le capre, i bisonti, i lama e gli alpaca detenuti ininterrottamente nell'azienda durante il foraggiamento invernale. Il diritto ai contributi sussiste anche per gli animali nati nell'azienda o per i quali si può dimostrare che sono stati acquistati per sostituire quelli venduti o macellati per necessità durante il periodo di foraggiamento invernale.

<sup>2</sup> Per stabilire l'effettivo determinante si applica quanto segue:

- a. se l'effettivo complessivo il 1° gennaio è uguale o superiore rispetto al giorno di riferimento, per ogni categoria di animali è determinante l'effettivo in UBG il giorno di riferimento di cui all'articolo 67 capoverso 2;
- b. se l'effettivo complessivo il 1° gennaio è inferiore rispetto al giorno di riferimento, per ogni categoria di animali è determinante l'effettivo in UBG il 1° gennaio.

<sup>3</sup> Gli animali che giungono nell'azienda il giorno di riferimento non sono considerati nel calcolo di cui al capoverso 2.

*Art. 30* Limitazione dei contributi

<sup>1</sup> I contributi sono versati al massimo per la seguente densità di animali per ettaro di superficie inerbita:

- |    |                            |           |
|----|----------------------------|-----------|
| a. | nella zona di pianura      | 2,0 UBGFG |
| b. | nella zona collinare       | 1,6 UBGFG |
| c. | nella zona di montagna I   | 1,4 UBGFG |
| d. | nella zona di montagna II  | 1,1 UBGFG |
| e. | nella zona di montagna III | 0,9 UBGFG |
| f. | nella zona di montagna IV  | 0,8 UBGFG |

<sup>2</sup> Per superfici con mais e barbabietole da foraggio, l'effettivo di animali che dà diritto ai contributi è maggiorato per ettaro della metà della densità di animali per zona di cui al capoverso 1.

<sup>3</sup> Se gli animali sono estivati in Svizzera, l'effettivo di animali che dà diritto ai contributi è maggiorato del supplemento d'estivazione.

<sup>4</sup> Per gli animali della specie bovina e i bufali il supplemento d'estivazione è calcolato secondo l'articolo 29 capoverso 1 lettera b e l'articolo 29 capoverso 2.

<sup>5</sup> Per gli equini, le pecore, le capre, i bisonti, i lama e gli alpaca, il supplemento d'estivazione ammonta, in percentuale dell'effettivo di animali estivato in UBG:

- |    |                                    |              |
|----|------------------------------------|--------------|
| 1. | per 60 a 90 giorni d'estivazione   | 25 per cento |
| 2. | per 91 a 120 giorni d'estivazione  | 30 per cento |
| 3. | per oltre 120 giorni d'estivazione | 35 per cento |

<sup>6</sup> Non sono considerate le comunità aziendali settoriali costituite per eludere la limitazione dei contributi.

#### *Art. 31 cpv. 2*

<sup>2</sup> Determinante è il latte commercializzato dall'azienda tra il 1° maggio dell'anno precedente l'anno di contribuzione e il 30 aprile dello stesso.

#### *Art. 32 cpv. 1 e 3*

<sup>1</sup> Il contributo annuo per UBGFG è fissato come segue:

- |    |  |             |
|----|--|-------------|
| a. | per animali della specie bovina e bufali, bisonti, equini, capre lattifere e pecore lattifere                        | 690 franchi |
| b. | per le rimanenti capre e pecore nonché cervi, lama e alpaca  | 520 franchi |
| c. | per le UBGFG nella misura delle quali viene ridotto l'effettivo di animali conformemente all'articolo 31 capoverso 1 | 450 franchi |

<sup>3</sup> *Abrogato*

#### *Art. 33*           Diritto ai contributi

<sup>1</sup> Ha diritto ai contributi chi:

- gestisce almeno un ettaro di superficie che dà diritto ai pagamenti diretti nella regione di montagna o nella zona collinare; e
- detiene nella sua azienda almeno un'UBGFG secondo gli articoli 29 e 29a.

<sup>3</sup> Per il calcolo dei contributi è determinante l'effettivo di animali di cui agli articoli 29 e 29a, nonché la limitazione dei contributi di cui all'articolo 30.

#### *Art. 34 cpv. 1*

<sup>1</sup> Per UBGFG sono versati i seguenti contributi annui:

- |    |                          |             |
|----|--------------------------|-------------|
| a. | nella zona collinare     | 300 franchi |
| b. | nella zona di montagna I | 480 franchi |

c.	nella zona di montagna II	730 franchi
d.	nella zona di montagna III	970 franchi
e.	nella zona di montagna IV	1230 franchi

*Art. 35 cpv. 3*

<sup>3</sup> I contributi di declività generali sono versati unicamente se la superficie che vi dà diritto misura almeno 50 are per azienda.

*Art. 37 cpv. 5*

<sup>5</sup> I contributi sono versati unicamente se il vigneto gestito per il quale possono essere richiesti contributi misura almeno 10 are per azienda.

*Art. 53*            Contributi

Il contributo annuo per ettaro è fissato come segue per:

a.	i maggesi fioriti	2800 franchi
b.	i maggesi da rotazione	2300 franchi
c.	le fasce di colture estensive in campicoltura	1300 franchi
d.	una striscia su superficie coltiva	2300 franchi

*Art. 60 cpv. 1 frase introduttiva*

<sup>1</sup> Per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (SSRA) s'intendono sistemi di stabulazione ad aree multiple:

*Art. 61 cpv. 1*

<sup>1</sup> L'uscita regolare all'aperto (URA) significa che:

- a. agli animali da reddito che consumano foraggio grezzo è concessa l'uscita al pascolo per almeno 26 giorni al mese durante il ciclo vegetativo e l'uscita all'aperto per almeno 13 giorni al mese durante il periodo di foraggiamento invernale;
- b. ai suini, ai conigli e al pollame da reddito è concessa l'uscita quotidiana.

*Art. 62*            Contributi

<sup>1</sup> Il contributo annuo per unità di bestiame grosso per SSRA è fissato come segue:

a.	animali della specie bovina e bufali di oltre 120 giorni, equini di oltre 30 mesi, capre e conigli di oltre un anno	90 franchi
b.	suini, senza lattonzoli	155 franchi

- c. galline e galli da allevamento (razze ovaiole e da ingrasso), ovaiole, pollastrelle, galletti e pulcini, polli da ingrasso e tacchini 280 franchi
- 2 Il contributo annuo per unità di bestiame grosso per URA è fissato come segue:
- a. animali della specie bovina e bufali, equini, pecore e capre di oltre un anno, nonché conigli 180 franchi
- b. scrofe da allevamento non in lattazione 360 franchi
- c. altri suini, senza lattonzoli 155 franchi
- d. galline e galli da allevamento (razze ovaiole e da ingrasso), ovaiole, pollastrelle, galletti e pulcini, polli da ingrasso e tacchini 280 franchi

*Art. 67 cpv. 1, 1<sup>bis</sup> e 4 lett. a*

<sup>1</sup> Il Cantone determina il diritto ai contributi del richiedente e ne stabilisce l'importo in base alle condizioni nel giorno di riferimento. Per gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo i contributi sono fissati in base all'effettivo di animali determinante secondo gli articoli 29 e 29a. Per quanto concerne gli altri animali da reddito, è determinante il numero medio di animali detenuti nell'azienda durante i dodici mesi precedenti il giorno di riferimento.

<sup>1bis</sup> In casi motivati, il Cantone può aumentare o diminuire l'effettivo determinante di cui agli articoli 29 e 29a. Vi è un caso motivato in particolare se:

- a. la ripartizione degli effettivi sulle aziende costituenti una comunità aziendale settoriale non è corretta;
- b. i detentori di animali in questione forniscono la prova documentale scritta, corredata della firma che, nonostante la rettifica dei dati di cui all'articolo 4b capoverso 2 dell'ordinanza BDTA del 23 novembre 2005<sup>4</sup>, l'effettivo di cui all'articolo 29 non corrisponde all'effettivo reale.

<sup>4</sup> *Concerne soltanto i testi tedesco e francese.*

*Art. 70 cpv. 1 lett. f*

<sup>1</sup> I Cantoni riducono o negano i contributi conformemente alla direttiva della Conferenza dei direttori cantonali dell'agricoltura del 27 gennaio 2005 relativa alla riduzione dei pagamenti diretti se il richiedente:

- f. non notifica o non notifica correttamente i dati di cui all'articolo 4 capoverso 1 dell'ordinanza BDTA del 23 novembre 2005<sup>5</sup> oppure non tiene correttamente i documenti sul traffico di animali.

<sup>4</sup> RS 916.404

<sup>5</sup> RS 916.404

*Art. 73a cpv. 1, 3 e 4*

*Abrogati*

*Art. 73c* Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 25 giugno 2008

<sup>1</sup> I gestori ricevono fino alla fine del 2011 il contributo per la detenzione di animali in condizioni di produzione difficili che hanno ricevuto nel 2008, se:

- a. in seguito al passaggio alla limitazione dei contributi di cui all'articolo 30 e nonostante aliquote maggiorate, i loro contributi per la detenzione di animali in condizioni di produzione difficili sono inferiori al 2008;
- b. soddisfano tutti i requisiti per il versamento dei contributi;
- c. i loro pagamenti diretti non vengono diminuiti secondo gli articoli 22 o 23; o
- d. i loro pagamenti diretti non vengono diminuiti di oltre 3000 franchi secondo l'articolo 70.

<sup>2</sup> In caso di modifica sostanziale della situazione aziendale si applica il nuovo diritto. Sono considerate modifiche sostanziali in particolare:

- a. l'aumento o la riduzione di oltre 5 ha della superficie agricola utile;
- b. l'aumento o la riduzione di oltre 5 UBGFG dell'effettivo di animali da reddito che consumano foraggio grezzo.

*Art. 73d* Riduzione dei contributi 2009

L'importo da versare per l'anno 2009 in base alla presente ordinanza verrà ridotto dell'1 per cento al momento del versamento.

II

*Modifica del diritto vigente*

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

### **1. Ordinanza del 14 novembre 2007<sup>6</sup> sui contributi d'estivazione**

*Art. 31a* Riduzione dei contributi 2009

L'importo da versare per l'anno 2009 in base alla presente ordinanza verrà ridotto dell'1 per cento al momento del versamento.

<sup>6</sup> RS 910.133

## **2. Ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>7</sup> sui contributi nella campicoltura**

*Art. 17*            Riduzione dei contributi 2009

L'importo da versare per l'anno 2009 in base agli articoli 1–8 della presente ordinanza verrà ridotto dell'1 per cento al momento del versamento.

III

<sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

<sup>2</sup> L'articolo 61 capoverso 1 entra in vigore il 1° ottobre 2008.

25 giugno 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>7</sup> RS 910.17